

Roma, 11 maggio 2004

Circolare n.45/2004

Oggetto: Lavoro – Contratti di inserimento - Non iscrizione al Fasc – Accordo del 5.5.2004.

Con l'accordo in oggetto è stato precisato che i lavoratori assunti con contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro) non devono essere iscritti al Fasc. Tale precisazione non fa che confermare quanto era già previsto per i contratti di formazione e lavoro dall'accordo tra Confetra e CGIL, CISL e UIL del 18.12.1989.

Come è noto, il contratto di inserimento è stato introdotto dalla *legge Biagi* (DLGVO n. 276/2003) ed è stato reso operativo dall'accordo interconfederale dell'11.2.2004 che ne ha disciplinato gli aspetti essenziali in attesa che sulla materia intervenga la contrattazione collettiva dei singoli settori.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.18/2004 e n. 172/1989
Allegato uno*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Addì 5 maggio 2004 in Roma,

Confetra

e

*FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI*

premesso che

*il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 ha introdotto il contratto di inserimento in sostituzione del contratto di formazione e lavoro;
in base al punto 3.12 dell'accordo interconfederale tra Confetra e CGIL, CISL e UIL del 18 dicembre 1989 e successive modificazioni il personale assunto con contratto di formazione e lavoro non doveva essere iscritto al Fasc,*

convengono che

il personale assunto con contratto di inserimento non deve essere iscritto, per la durata del contratto stesso, al Fasc.

CONFETRA

*FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI*